DISPOSIZIONI PER IL RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 1

Fondo nazionale per l'artigianato

Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' inserito il seguente: "1-bis. L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".

Versione in vigore dal 3 luglio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico
Estremi	Legge 4 giugno 1991, n. 181
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-rifinanziamento-di-interventi-in-campo-economico-1991/art-1-fondo-nazionale-per-l-artigianato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it